

Il decreto sulle semplificazioni fiscali non ha abrogato gli obblighi da sostituto di imposta

# Appalti, committente vincolato

## Resta la responsabilità per il versamento delle ritenute

DI CLAUDIO  
DELLA MONICA

**A**ppalti: resta la responsabilità fiscale del committente. Se l'appaltatore o il subappaltatore non pagano lo stipendio ai propri dipendenti è il committente che, oltre a doverne rispondere, è responsabile del versamento delle relative ritenute d'acconto Irpef all'Erario.

E quanto si ricava dalla lettura dell'art. 28, comma 2, del decreto delegato sulla semplificazione fiscale, appena approvato dal Consiglio dei ministri e prossimo alla pubblicazione in *G.U.*, in base al quale il Committente, qualora sia direttamente obbligato a eseguire il pagamento dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore e/o dei subappaltatori impegnati nell'appalto per effetto della solidarietà, «è tenuto ove previsto ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui al dpr n. 600/73».

La precisazione giunge proprio mentre con il 1° comma del suddetto art. 28 si è proceduto ad abrogare la responsabilità solidale in ambito fiscale tra appaltatore e subappaltatore, nonché a cancellare la pesante sanzione amministrativa gravante sul Committente qualora non abbia ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Ma andiamo con ordine.

L'art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276/2003 stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto.

Malgrado i ripetuti interventi legislativi che si sono susseguiti senza soluzione di continuità dal 2003 ad oggi (d.lgs 251/2004, legge 276/2006, legge 35/2012, legge 92/2012) e che hanno profondamente modificato a più riprese il suddetto art. 29 a dispetto della necessità di dare stabilità e certezza giuridica a un quadro normativo già di per sé ostico e da più parti osteggiato, non è mai stato chiarito se «i trattamenti retributivi dovuti» debbano essere considerati al lordo o al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali conto dipendente, né tanto

meno specificati gli obblighi del committente quale sostituto d'imposta. Il sospetto che la normativa potesse lasciare adito a incertezze interpretative deve pertanto aver indotto il legislatore a intervenire, precisando che il Committente deve assolvere gli obblighi di sostituto d'imposta.

Con l'abrogazione dell'art. 35 della legge n. 248/2006, commi da 28 a 28-ter, la responsabilità solidale in ambito fiscale che coinvolge tutta la catena dell'appalto smette quindi di vivere di luce propria per essere «inglobata» in quella prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276/2003: di fatto, se l'appaltatore e/o il subappaltatore non pagano i propri dipendenti impegnati nell'appalto non solo deve provvedervi il committente; ma quest'ultimo ha anche l'obbligo di effettuare le ritenute fiscali sulle

retribuzioni erogate, a versarle all'Erario, a certificare le somme erogate attraverso il modello CU e la dichiarazione mod. 770. Esattamente come per i suoi dipendenti.

## Delega fiscale, 36 mln di euro risparmiati

In arrivo un piccolo tesoretto da 36 milioni di euro. Prendono forma, quindi, i primi risparmi derivanti dalla legge 23/2014 (Delega fiscale). All'art. 16 della legge delega, infatti, è prevista l'istituzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale. E a foraggiare il salvadanaio, nel biennio 2015-2016, saranno le entrate derivanti dalla abrogazione della responsabilità solidale negli appalti e dalla conseguente possibilità per il fisco di controllare le società entro cinque anni dalla cessazione delle attività previste dall'art. 28 del d.lgs semplificazioni fiscali. Le entrate derivanti dalla norma, contenuta nel testo che ha ricevuto il via libero definitivo nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri di giovedì 30 ottobre (si veda *ItaliaOggi* del 31 ottobre e 1 novembre 2014), sono, però, strettamente legate all'art. 18 del d.lgs. In base alla disposizione, infatti, passa da tre a cinque anni il periodo di osservazione ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società in perita sistemica. Dati alla mano, in base alle stime effettuate dal ministero dell'economia e delle finanze, questo comporterà una diminuzione delle entrate per l'erario pari a 40,6 mln di euro per il 2015 e 23,2 mln di euro nel

2016. Perdite che, però, non solo verranno coperte dai maggiori introiti derivanti dall'abrogazione della responsabilità solidale negli appalti e dall'ampliamento del tempo per i controlli sulle società che cessano l'attività, ma che porteranno anche a un risparmio di circa 36,2 mln di euro. Somma, quest'ultima, che sarà destinata a incrementare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dalla delega.

In particolare, dalla lettura delle disposizioni emerge come il gettito stimato sia per il 2015 sia per il 2016, derivante dall'entrata in vigore dell'art. 28, sia pari a 50 mln di euro per anno. Mentre, però, nel 2015 la somma da coprire derivante dalle disposizioni contenute nell'art. 18 sarà pari a 40,6 mln di euro, generando un risparmio pari a 9,4 mln di euro, per il 2016 le maggiori entrate, dati alla mano, dovrebbero essere più consistenti. Posti, infatti, i 50 milioni di euro di risparmi, il costo della modifica della disciplina delle società in perdita sistemica dovrebbe essere pari a 23,2 mln di euro, generando un risparmio complessivo da devolvere al Fondo, pari a 26,8 milioni di euro.

Beatrice Migliorini

## I garage non dribblano la tassa rifiuti

I garage sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti, anche se in questi immobili i rifiuti vengono prodotti in quantità minore. Naturalmente, per lo stesso motivo sono sottoposti al prelievo anche autorimesse, box, cantine e soffitte. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 19469 del 15 settembre scorso.

Per i giudici di piazza Cavour, la legge pone «a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti». Dunque, l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, «non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità». Con questa pronuncia la Cassazione dà una mano ai comuni, considerato il gettito che deriva da questi immobili, e va oltre le pronunce dei giudici di merito che hanno ritenuto non tassabili i garage e non applicabili le regole contenute nella disciplina della tassa rifiuti (decreto legislativo 507/1993) perché non in linea con la normativa comunitaria e con il principio «chi inquina paga». Tra l'altro, questa regola affermata dalla Cassazione vale anche per gli altri immobili che hanno le stesse caratteristiche dei garage, vale a dire autorimesse, box, cantine e soffitte, e si applica a tutti i tributi sui rifiuti che si sono alternati nel corso degli ultimi anni: Tia, Tares e Tari.

In passato la Cassazione ha chiarito che il giudice tributario non ha il potere di disapplicare la normativa nazionale nella parte in cui impone il pagamento del tributo anche per autorimesse e garage. Decisione adottata, per esempio, dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (XXXIV). Con la sentenza n. 483 del 12 dicembre 2011, infatti, ha sostenuto che secondo la comune esperienza il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli, e, quando anche la persona vi si trattienga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Ex lege, vanno esclusi dalla tassazione solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) o improduttivi di rifiuti.

Sergio Trovato

## Concorso dirigenti Dogane Al Tar l'ultima parola

Concorso per 69 dirigenti all'Agenzia delle Dogane al Tar l'ultima parola sull'annullamento. Il prossimo 19 novembre il Tar Lazio sarà, infatti, chiamato a pronunciarsi in una unica udienza su una serie di giudizi cautelari su alcune anomalie riscontrate dai partecipanti allo stesso sulla correttezza delle prove scritte.

Non c'è pace per il concorso a 69 posti di dirigente bandito il 16 dicembre 2011. Molti candidati insoddisfatti degli esiti della prova svoltesi il 19 dicembre 2012 hanno fatto richiesta di accesso agli atti e hanno scoperto in particolare delle presunte irregolarità nelle procedure di correzione. Dai verbali della commissione, risulta infatti che i compiti non sono stati corretti collegialmente ma da singoli commissari. La correzione collegiale è stata riservata, infatti, solo se il singolo commissario ha ritenuto che il compito fosse meritevole. Inoltre sembrerebbe che i commissari siano stati particolarmente veloci nelle procedure di correzione, meno di un minuto a compito. Da lì la scelta di molti candidati di presentare ricorso. In prima battuta il Tar del Lazio aveva fissato alcuni giudizi cautelari per l'8 ottobre ma successivamente ha deciso di concentrare i giudizi sia sugli scritti sia sugli orali per il 19 novembre. Sempre sul concorso pendono anche denunce penali. «Il bando di per sé andava bene», racconta a *ItaliaOggi* Gian Carlo Barra, segretario generale di Dirpubblica, «ma abbiamo ricevuto segnalazioni da colleghi di irregolarità nelle procedure concorsuali. Per esempio», continua Barra, «alcuni componenti della commissione hanno organizzato un corso spiegando delle materie interne dell'Agenzia delle dogane e poi il contenuto di quel corso è finito come oggetto di domande di esame. Insomma», sintetizza Barra, «è parso che si sia voluta creare una corsia preferenziale per gli incaricati di funzioni dirigenziali, perché anche negli orali ci sono state domande non attinenti alla materia doganale oggetto del concorso ma bensì all'organizzazione interna dell'Agenzia che appunto solo un interno poteva conoscere».

«Aspettiamo di vedere cosa succederà il 19 novembre ma certo è che se la metà delle cose che sono state denunciate è vera, qualcuno, per esempio la magistratura, dovrebbe interessarsene per verificare», commenta Vincenzo Patrielli, coordinatore di Flp agenzie fiscali.

Cristina Bartelli